Comune di Palma di Montechiaro
Comando Polizia Municipale

Determinazione del Sindaco

N° 19 del Registro Data 04/04/2011

OGGETTO*:* Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto il Sig. A. G.B., nato a omissis, il omissis, residente in omissis

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di aprile Alle ore _____, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;
Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;
Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

"Il Responsabile del Settore Polizia Municipale"
Premette che, con la comunicazione di prima udienza procedimento numero 37/2011, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 28.03.2011 al n° 7856, l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 04.04.2011, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, depositato in data 21.02.2011 da parte del Sig. A. G.B., per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 15 bolletta n. 296 del 15.02.2011, per violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3 bis del vigente CDS, (uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico non a viva voce né dotato di auricolare), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiorentino n. 89, sostenendo che:

1. errata indicazione della data di nascita;
2. necessità di rispondere al telefono poiché il figlio omissis stava male;

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;
Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

RITENUTO

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l' opponente sig. A. G.B. contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 15 bolletta n. 296 del 15.02.2011, per violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3 bis del vigente CDS, (uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico non a viva voce né dotato di auricolare), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiorentino n. 89;
Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato "A".

PROPONE

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dal Sig. A. G.B., per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 15 bolletta n. 296 del 15.02.2011, per violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3 bis del vigente CDS, (uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico non a viva voce né dotato di auricolare), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiorentino n. 89.
Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo sostituto, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c..
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.
Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Il Comandante della Polizia Municipale
F.to Dr. Salvatore Domanti

I L S I N D A C O

Vista la proposta che precede
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Costituirsi in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dal Sig. A. G.B., avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 15 bolletta n. 296 del 15.02.2011, per violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3 bis del vigente CDS, (uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico non a viva voce né dotato di auricolare), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiorentino n. 89, (udienza di prima comparizione il 04.04.2011).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.
Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presenta atto.

Il Sindaco
F.to Bonfanti Rosario

Ill.mo Sig Giudice di Pace Allegato "A"
Di PALMA DI MONTECHIARO
Comparsa di risposta

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

il Sig. A. G. B., nato a omissis, residente in via omissis, dove ha eletto domicilio.
Il comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 15 bolletta n. 296 del 15.02.2011, per violazione dell'art. 173 cc. 2 e 3 bis del vigente CDS, (uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico senza viva voce né dotato di auricolare), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Fiorentino n. 89, sostenendo l'errata indicazione della data di nascita e la necessità di rispondere al telefono poiché il figlio omissis stava male.

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:
in merito all'errata indicazione della data di nascita, l'errore meramente materiale non inficia l'accertamento né è lesivo del diritto di difesa del ricorrente, il quale nulla eccepisce nel merito dell'accertamento dell'infrazione che gli è stata contestata, salvo evidenziare un mero errore materiale, improduttivo di effetti sul piano sostanziale;
infatti, l'errata indicazione della data di nascita non ha alcun valore sull'esistenza della violazioni, in quanto incontestato è l'uso del telefono cellulare da parte dell'odierno ricorrente tant'è che allo stesso gli è stata contestata l'infrazione. In tal senso, giova ricordare che la Cassazione si è espressa nel senso sostenuto da parte convenuta, affermando che : "*l'errore materiale su elementi del processo verbale di contestazione di una contravvenzione stradale non comporta la nullità della contestazione stessa se non rimangono compromessi i diritti del contravventore per essere l'errore facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell'uomo medio*" infatti il ricorrente ha rilevato l'errore, tanto da farne strumento in questo procedimento, ma senza prospettare alcuna lesione del diritto di difesa, lesione che, di fatto non esiste.
In merito allo stato di necessità invocato dal ricorrente, lo stesso lamenta di aver commesso la violazione per causa di forza maggiore, perché riconoscendo il numero di telefono della scuola frequentata dal figlio ha pensato che lo stesso stesse male ed ha allegato al ricorso un referto medico, che di fatto non ha evidenziato lo stato di necessità. Si precisa che delle sanzioni amministrative si risponde in ogni caso in cui vi sia anche un minimo grado di colpa; non se ne risponde, invece, quando la violazione trovi causa esclusivamente in fattori esterni che per la loro imprevedibilità siano tali da soverchiare la volontà del soggetto; in questo caso alla base dell'infrazione vi è la colpa del conducente, che avrebbe dovuto fermarsi appena vista la chiamata e, pertanto, la violazione contestata deriva anche dal comportamento negligente, imperito, imprudente o inosservante delle norme del c.d.s. e di quelle di comune prudenza (articolo 140 c.d.s.) da parte dell'odierno ricorrente.
Inoltre, il ricorrente precisa di non essersi fermato in Via Fiorentino per rispondere al telefono a causa del divieto di sosta vigente (la fermata è tuttavia consentita), non preoccupandosi, però, di effettuare una infrazione ben "più grave", quale l'uso durante la marcia del telefono cellulare, che può sicuramente distrarre dalla guida, con conseguenti probabili incidenti stradali con danni a terzi.
Pertanto, il ricorso proposto si appalesa infondato in fatto e in diritto.

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta
respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-*bis* del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 30.03.2011

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

_____

Il Segretario Comunale

_____

Dalla Residenza comunale, lì _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì _____ f.to _____